

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via delle Porte Nuove, 18

50144 Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 107

Firenze, 14/08/2024

Oggetto: CENTRI DI SOSTA

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione al Responsabile/Referente del Centro di Raccolta Selvaggina (CRS) per il deposito dei capi prelevati da cacciatori privati in caccia di selezione e dalle squadre per le braccate al cinghiale in caccia come stabilito al punto N della delibera n°40 del 13/03/2024.

PREMESSO che l'art. 4 comma 2 lettera d, dello Statuto dispone che il Presidente *nei casi di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del CdG al quale sono sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile;*

VERIFICATA la necessità di approvare in via d'urgenza la delibera concernente i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al Responsabile/Referente del Centro di Raccolta Selvaggina (CRS) per il deposito dei capi prelevati da cacciatori privati in caccia di selezione e dalle squadre per le braccate al cinghiale in caccia come stabilito al punto N della delibera n°40 del 13/03/2024;

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto al Presidente dall'art. 4, comma 2 lettera d) dello Statuto e di approvare in via d'urgenza la delibera concernente le disposizioni in materia di Centri di Raccolta Selvaggina che sarà ratificata alla prima riunione utile del CdG;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTI in particolare gli artt. 51 e 52 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO l'art.19 della suddetta Legge n.157/92 al comma 4, il quale stabilisce che gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare;

VISTA la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

VISTO il D.P.G.R del 3 novembre 2022 n. 36/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti

ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare." Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

VISTE le Linee Guida della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15/05/2023, Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento " Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica "- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017;

VISTA la Delibera N. 41 del 20-01-2020 - L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94" ed in particolare i commi 5, 6 e 7. Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

VISTO l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 3, il quale stabilisce che per la realizzazione dei piani di abbattimento la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia;

VISTA la delibera della Regione Toscana n.515 del 10/05/2021 e l'allegato 1 che di essa ne fa parte;

VISTI gli articoli 447, 448 e 449 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

CONSIDERATA la delibera n.646 del 13/06/2022 "Sostituzione dell'allegato A della delibera n. 202 del 28/02/2022 (Approvazione delle modalità di svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e per le guardie giurate ittiche volontarie (GGIV) - Art. 52 L.R. 3/94, Art. 20bis L.R. 7/2005)" che alla lettera E - Servizi delle GGVV e GGIV comma 17) riporta: Il servizio di GVV, nel caso di controllo e contenimento della fauna selvatica, termina al momento dell'abbattimento e dell'apposizione del contrassegno e al trasporto del capo abbattuto presso un Centro di sosta gestito da un ATC o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC. L'ATC in caso di messa in funzione di nuovi Centri di Sosta può, per un massimo di 12 mesi, indicare altre destinazioni nel caso in cui il Centro di sosta si trovi ad una distanza superiore ai 25 km dal luogo dell'abbattimento;

CONSIDERATO che al punto J delibera n°40 del 13/03/2024 l'ATC 5 ha provveduto ad individuare la figura di un Responsabile/Referente del CRS definendone il ruolo ed i compiti;

CONSIDERATO che al punto N della delibera n°40 del 13/03/2024 l'ATC 5 ha stabilito che "I CRS dell'ATC n.5 Firenze Sud possono essere utilizzati anche per poter depositare i capi prelevati da cacciatori privati in caccia di selezione e dalle squadre per le braccate al cinghiale in caccia. Tutti gli animali che stazionano all'interno della cella refrigerata devono essere interi (non spezzati) ed avere apposto il contrassegno che

ne identifichi la provenienza. Per l'utilizzo del CRS in questa situazione devono essere presi accordi sia con ATC n.5 Firenze Sud che col Responsabile/Referente del CRS”;

Il Presidente dell'ATC n.5 Firenze Sud delibera che:

1 - l'utilizzo del CRS è consentito sotto la diretta responsabilità del Responsabile/Referente del Centro di Raccolta Selvaggina (di seguito CRS), previo rilascio di una autorizzazione dell'ATC n.5 Firenze Sud nel rispetto di quanto segue:

- A. Il Responsabile/Referente del CRS che intende usufruire di quanto disposto al punto N della delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n°40 del 13/03/2024, dovrà riportare i nominativi dei cacciatori autorizzati a depositare i capi di ungulati, esclusivamente da loro prelevati, sull'apposito registro di cui all'allegato A della presente deliberazione compilandolo in ogni sua parte;
- B. Tutti i capi depositati dai cacciatori indicati dal Responsabile/Referente del CRS nel registro di cui al punto A della presente deliberazione possono essere destinati al solo autoconsumo da parte del soggetto che ha provveduto all'abbattimento;
- C. Presso il CRS è disponibile, per la compilazione da parte dei cacciatori indicati nel registro di cui al punto 1 della presente deliberazione o del Responsabile/Referente del CRS, un **Registro di Carico e Scarico delle carcasse depositate** dai cacciatori nel CRS stesso vedi allegato A.
- D. Il deposito del capo di selvaggina all'interno del CRS necessita della compilazione da parte dei cacciatori indicati nel registro di cui al punto 1 della presente deliberazione o del Responsabile/Referente del CRS della parte individuata dai campi (1,2,3,4,5,6,7,8,9) del **Registro di Carico e Scarico delle carcasse depositate** e dell'invio di SMS/Messaggio WhatsApp al Responsabile/Referente del CRS di quanto avvenuto, operazione che anche nel caso di non presenza del medesimo, certifica la presa in carico del capo abbattuto presso il CRS. I campi individuati dai numeri (10-11-12-13) del **Registro** suddetto sono da compilarsi da parte del Responsabile/Referente del CRS.
- E. Il Responsabile/Referente del Centro di Raccolta Selvaggina deve comunque sempre garantire all'ATC la fruibilità del CRS per i capi abbattuti in controllo ai sensi della normativa vigente.
- F. Le spese inerenti l'utilizzo del CRS al di fuori dei tempi (giornate di utilizzo cella) previsti per lo stazionamento dei capi abbattuti in controllo non sono in alcun modo imputabili all' ATC.

2 - L'ATC 5 Firenze Sud si riserva la possibilità di sospendere l'autorizzazione in caso di inadempienze.

F.to in originale

Il Presidente